
**REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DEL
SIGILLO DI CONFORMITA'
AL CODICE DI CONDOTTA
IN MATERIA DI TELEMARKETING E
TELESELLING**

Data	Dicembre 2024
Versione	01
Modifiche rispetto a versione precedente	n.a.
<i>Approvato da</i>	Organismo di Monitoraggio

Sommario

1.	Oggetto e scopo del REGOLAMENTO	4
2.	Definizioni	4
3.	Titolare del SIGILLO	5
4.	Rappresentazioni grafiche del SIGILLO	5
5.	Legittimazione all'utilizzo del SIGILLO	5
6.	Accettazione del REGOLAMENTO e sua efficacia	5
7.	Servizi associati al SIGILLO	6
8.	Condizioni e modalità di utilizzo del SIGILLO	6
9.	Divieti	6
10.	Soggetto abilitati alla verifica sul corretto utilizzo del SIGILLO	7
11.	Modalità di verifica sul corretto utilizzo del SIGILLO	7
12.	Conseguenze del non corretto utilizzo del SIGILLO	8
13.	Risarcimento del danno	9
14.	Termini	9
15.	Modifiche e aggiornamenti del REGOLAMENTO	9
16.	Pubblicità dei provvedimenti	9
17.	Rinvio	10

1. Oggetto e scopo del REGOLAMENTO

- 1.1 L'oggetto del Regolamento ("REGOLAMENTO") per l'utilizzo del sigillo di conformità ("SIGILLO") al Codice di condotta in materia di telemarketing e teleselling ("CODICE") è quello di individuare e disciplinare:
- (i) le caratteristiche del SIGILLO,
 - (ii) i soggetti legittimati ad utilizzare il SIGILLO e le relative modalità di corretto utilizzo,
 - (iv) il soggetto legittimato alla verifica del corretto utilizzo del SIGILLO e le relative modalità di verifica,
 - (v) le conseguenze in caso di non corretto utilizzo del SIGILLO.
- 1.2 Lo scopo del REGOLAMENTO è quello di fornire un quadro di regole che dovranno essere rispettate dagli ADERENTI affinché questi ultimi possano essere riconosciuti sul mercato come soggetti virtuosi rispetto alla materia del telemarketing e teleselling, in aderenza a quanto previsto dal CDC anche mediante l'utilizzo del SIGILLO.

2. Definizioni

- 2.1 Ai fini di una corretta interpretazione ed applicazione del REGOLAMENTO, si forniscono di seguito specifiche definizioni.

"ADERENTE": il soggetto che ha aderito al CODICE, impegnandosi a rispettare le norme ivi previste e quelle nei documenti applicabili (incluso il REGOLAMENTO), come definito dall'art. 2, par. 2, lett. p) del CODICE.

"ADESIONE": impegno dell'ADERENTE a rispettare le norme contenute nel CODICE ed a tutti i provvedimenti collegati, a seguito di conclusione della procedura prevista.

"ASSOCIAZIONE": l'Associazione Gestione Organismo di Monitoraggio del Codice di Condotta per le Attività di Telemarketing e Teleselling, con sede a ROMA (RM), in Via Gerolamo Belloni, n. 88 (00191).

"CODICE" (in sigla **"CDC"**): il Codice di condotta in materia di telemarketing e teleselling.

"GDPR": il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

"ORGANISMO DI MONITORAGGIO" (in sigla **"ODM"**): Organismo deputato a garantire il rispetto del CDC da parte degli ADERENTI, istituito ai sensi dell'art. 18 REGOLAMENTO e 41 GDPR.

"REGOLAMENTO": il documento – nella versione aggiornata – che disciplina il corretto utilizzo del SIGILLO da parte degli ADERENTI.

3. Titolare del SIGILLO

- 3.1 Il Titolare e proprietario esclusivo del SIGILLO e di ogni diritto connesso è l'Associazione Gestione Organismo di Monitoraggio del Codice di Condotta per le Attività di Telemarketing e Teleselling ("ASSOCIAZIONE"), che opera attraverso l'Organismo di monitoraggio ("ODM").

4. Rappresentazioni grafiche del SIGILLO

- 4.1 Le rappresentazioni grafiche del SIGILLO sono esclusivamente quelle contenute nell'Allegato 1.
- 4.2 A seguito dell'adesione al CDC, l'ADERENTE riceverà via mail all'indirizzo indicato in fase di adesione i file che dovranno essere impiegati negli usi consentiti.

5. Legittimazione all'utilizzo del SIGILLO

- 5.1 La legittimazione all'utilizzo del SIGILLO spetta esclusivamente all'ADERENTE ed è strettamente collegata alla validità ed operatività dell'ADESIONE, ivi incluso, a titolo esemplificativo, l'integrale e tempestivo pagamento di ogni importo dovuto al riguardo all'ODM.
- 5.2 Qualsiasi sospensione, interruzione, rinuncia o revoca dell'ADESIONE potrà avere analoghi effetti anche sull'utilizzo del SIGILLO.
- 5.3 L'utilizzo del SIGILLO è consentito esclusivamente in associazione con il numero di assegnazione attribuito con l'adesione.
- 5.4 L'utilizzo del SIGILLO è strettamente personale, univocamente riconducibile esclusivamente all'ADERENTE a cui si riferisce.

6. Accettazione del REGOLAMENTO e sua efficacia

- 6.1 L'ADESIONE al CDC e l'utilizzo del SIGILLO implica automaticamente l'integrale ed incondizionata accettazione del REGOLAMENTO e di ogni successiva integrazione / modifica da parte dell'ADERENTE.
- 6.2 Con l'ADESIONE, l'ADERENTE:
- (i) si impegna – per sé e per i propri danti e aventi causa – ad utilizzare il SIGILLO nel rispetto del REGOLAMENTO e della normativa applicabile;
 - (ii) accetta la giurisdizione dell'ODM e si impegna a rispettare le sue decisioni.

7. Servizi associati al SIGILLO

- 7.1 Il SIGILLO è associato ai servizi di telemarketing e teleselling offerti dagli ADERENTI che operano in conformità con i requisiti stabiliti nel CDC e della normativa applicabile.
- 7.2 Gli ADERENTI sono autorizzati a utilizzare il SIGILLO per promuovere i propri servizi, a condizione che tali servizi rispettino il CDC e la normativa applicabile.
- 7.3 L'uso del SIGILLO è consentito solo in relazione ai servizi di telemarketing e teleselling che rispettano il CDC e la normativa applicabile.

8. Condizioni e modalità di utilizzo del SIGILLO

- 8.1 L'utilizzo del SIGILLO, incluso quello su materiali di comunicazione, pubblicità, siti web, documentazione commerciale e altre forme di promozione, è consentito solo se si riferisce esplicitamente ai servizi offerti da un ADERENTE conforme al CDC ed alla normativa applicabile.
- 8.2 Ogni utilizzo deve essere conforme ai principi di correttezza, chiarezza e trasparenza, nonché ai requisiti stabiliti nel CDC e della normativa applicabile.
- 8.3 Gli ADERENTI devono informare tempestivamente l'ODM di qualsiasi cambiamento che possa influire sul rispetto dei requisiti per l'uso del SIGILLO.

9. Divieti

- 9.1 Sono espressamente vietate tutte quelle condotte poste in essere dall'ADERENTE o dai suoi aventi causa che, direttamente o indirettamente, non sono conformi al CDC o alla normativa applicabile. A titolo esemplificativo, non esaustivo, si considerano vietate le seguenti condotte:
 - (i) utilizzare / associare il SIGILLO rispetto a servizi non conformi, anche solo parzialmente o temporaneamente, al CDC ed alla normativa applicabile;
 - (ii) cedere o trasferire, concedere l'utilizzo, per nessun motivo, neppure parzialmente o gratuitamente a terzi. Per terzi si intendono anche società controllate, controllanti, collegate o appartenenti al medesimo gruppo;
 - (iii) alterare, modificare o utilizzare il SIGILLO in versioni, modalità o formati che non corrispondano esattamente all'Allegato 1 ed alle comunicazioni dell'ODM nonché in modo tale che possano compromettere la sua riconoscibilità o legittimità;

- (iv) utilizzare il SIGILLO in modalità che possano indurre in errore terzi o il pubblico in generale in merito allo scopo e alla portata di quanto previsto nel CDC.

10. Soggetto abilitati alla verifica sul corretto utilizzo del SIGILLO

10.1 L'ODM è il soggetto abilitato alla verifica del corretto utilizzo del SIGILLO da parte degli ADERENTI.

11. Modalità di verifica sul corretto utilizzo del SIGILLO

11.1 Le verifiche del corretto utilizzo del SIGILLO da parte degli utenti rientrano nella discrezionalità dell'ODM, che potrà attivarsi di propria iniziativa o su segnalazione di terzi.

11.2 L'ODM potrà avviare una verifica sul corretto utilizzo del SIGILLO almeno nei casi di seguito indicati a titolo esemplificativo:

- (i) segnalazioni ricevute da terzi;
- (ii) verifiche promosse dall'ODM;
- (iii) reclami.

11.3 L'ODM avvierà la procedura di verifica inviando a mezzo PEC o raccomandata r.r. una specifica comunicazione all'ADERENTE ("COMUNICAZIONE AVVIO VERIFICA"). Nella comunicazione saranno fornite:

- (i) la descrizione degli utilizzi non consentiti;
- (ii) l'indicazione di un termine, non inferiore a 15 (quindici) dal ricevimento della COMUNICAZIONE AVVIO VERIFICA ("TERMINE CESSAZIONE UTILIZZO ILLECITO"), entro il quale l'ADERENTE dovrà provvedere a cessare l'utilizzo contestato.

11.4 Entro il TERMINE CESSAZIONE UTILIZZO ILLECITO, l'ADERENTE dovrà cessare gli utilizzi illeciti contestati e darne formale conferma all'ODM, mediante specifica comunicazione da inviare a mezzo PEC o raccomandata r.r. Il TERMINE CESSAZIONE UTILIZZO ILLECITO ha natura essenziale.

11.5 Scaduto il TERMINE CESSAZIONE UTILIZZO ILLECITO, l'ODM verificherà che gli utilizzi contestati siano cessati.

11.6 Qualora, a seguito delle verifiche di cui all'art. 11.5, l'ODM dovesse rilevare che gli utilizzi illeciti sussistono ancora, in tutto o in parte, potrà adottare i provvedimenti previsti dal successivo art. 12.

12. Conseguenze del non corretto utilizzo del SIGILLO

12.1 L'ODM è il soggetto competente ad assumere i provvedimenti previsti nel REGOLAMENTO nei confronti degli ADERENTI qualora rilevi un utilizzo non conforme rispetto a quanto previsto dal CDC o dalla normativa applicabile.

12.2 I provvedimenti che l'ODM potrà assumere in relazione all'utilizzo illecito del SIGILLO sono:

- (i) la sospensione ("SOSPENSIONE");
- (ii) la revoca ("REVOCA").

12.3 La SOSPENSIONE è disposta per le violazioni meno gravi e comporta la possibilità per l'ADERENTE di porre rimedio, entro un termine che ha natura essenziale – ad una situazione di non conformità al CDC ed alla normativa applicabile.

12.4 La REVOCA è disposta direttamente per le violazioni più gravi ovvero in caso di mancata completa attivazione dell'ADERENTE per porre rimedio ad una situazione che abbia comportato la SOSPENSIONE.

12.5 Nel caso previsto dall'art. 11.6, l'ODM invierà all'ADERENTE una specifica comunicazione a mezzo PEC o raccomandata r.r. ("COMUNICAZIONE SOSPENSIONE"). Nella COMUNICAZIONE SOSPENSIONE sarà indicato:

- (i) le ragioni della SOSPENSIONE;
- (ii) un ulteriore termine non inferiore a 5 (cinque) giorni dal ricevimento della COMUNICAZIONE SOSPENSIONE, entro il quale l'ADERENTE dovrà adeguarsi a quanto indicato nella comunicazione di SOSPENSIONE ("TERMINE SOSPENSIONE").

12.6 Fino alla scadenza del TERMINE SOSPENSIONE, l'ADERENTE non potrà utilizzare il SIGILLO in nessuna forma, modalità e con nessuno strumento, neppure parzialmente o temporaneamente. Entro la scadenza del TERMINE SOSPENSIONE, l'ADERENTE dovrà trasmettere all'ODM a mezzo PEC o raccomandata r.r. una specifica comunicazione per informarlo di aver adempiuto a quanto indicato nella COMUNICAZIONE SOSPENSIONE.

12.7 Scaduto il TERMINE SOSPENSIONE, l'ODM verificherà che siano cessate le ragioni della SOSPENSIONE. All'esito di tali verifiche, l'ODM invierà all'ADERENTE specifica comunicazione a mezzo PEC o raccomandata r.r., con la quale:

- (i) revocherà la SOSPENSIONE, consentendo all'ADERENTE di utilizzare nuovamente il SIGILLO;
- (ii) disporrà la REVOCA dell'autorizzazione all'utilizzo del SIGILLO.

12.8 Nel caso in cui l'ODM abbia disposto la REVOCA del SIGILLO, l'ADERENTE non potrà più utilizzarlo in alcun modo, né parzialmente né temporaneamente. La REVOCA è automatica, senza bisogno di alcuna comunicazione qualora vengano meno, per qualsiasi motivo, le condizioni e/o i requisiti per l'efficacia dell'ADESIONE.

12.9 L'ODM potrà adottare provvedimenti sull'utilizzo del SIGILLO in conseguenza e coerentemente con i provvedimenti adottati rispetto all'ADESIONE.

13. Risarcimento del danno

13.1 Indipendentemente dai provvedimenti previsti dall'art. 12, l'ODM si riserva ogni azione a tutela dei propri diritti rispetto al SEGNO ed alla propria immagine, in tutte le sedi competenti, compresi i provvedimenti di urgenza ed il risarcimento del danno.

14. Termini

13.1 I termini indicati nel REGOLAMENTO a carico dell'ADERENTE hanno natura essenziale.

13.2 I termini si riferiscono a giorni di calendario.

13.3 Nel termine non è computato il *dies a quo*, ma è computato il *dies ad quem*.

13.4 Qualora il termine scada in un giorno festivo o pre-festivo, è automaticamente spostato al primo giorno lavorativo successivo.

15. Modifiche e aggiornamenti del REGOLAMENTO

15.1 L'ODM si riserva di modificare ed aggiornare il REGOLAMENTO.

15.2 La nuova versione sarà pubblicata sul SITO.

15.3 La predetta pubblicazione varrà ad ogni effetto nei confronti di tutti gli ADERENTI ed entrerà in vigore automaticamente senza necessità di specifiche singole comunicazioni ai singoli ADERENTI.

16. Pubblicità dei provvedimenti

16.1 L'ODM potrà sul proprio sito i provvedimenti di cui all'art. 12.

16.2 Coerentemente con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 12 (SOSPENSIONE / REVOCA), sarà aggiornato l'elenco pubblico degli aderenti rispetto alla possibilità di utilizzare / non utilizzare il SIGILLO.

17. Rinvio

17.1 Per quanto non espressamente previsto dal REGOLAMENTO, si rinvia al CDC, agli altri provvedimenti adottati dall'ODM o alla normativa applicabile.